

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

(V. Stampato n. **2513**)

approvato dal Senato della Repubblica il 14 novembre 2003

(V. Stampato Camera n. **4490**)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 2003*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 1, si veda la Terza Nota di Variazioni)

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. *Identico.*

(Per le modifiche alla Tabella n. 2, si veda la Terza Nota di Variazioni)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.754 milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in **1.678,723** milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia»

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'en-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

trata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, è stabilito in 150.

27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

Art. 3.

*(Stato di previsione
del Ministero delle attività produttive
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

34. *Identico.*

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.

*(Stato di previsione
del Ministero delle attività produttive
e disposizioni relative)*

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 3, si veda la Terza Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (Investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'occupazione nelle aree di crisi side-urgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

*(Stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Stato di previsione
del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*(Stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative)*

Identico

*(Per le modifiche alla Tabella n. 4, si veda
la Terza Nota di Variazioni)*

Art. 5.

*(Stato di previsione
del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)*

Identico

*(Per le modifiche alla Tabella n. 5, si veda
la Terza Nota di Variazioni)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento», di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

*(Stato di previsione
del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*(Stato di previsione
del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 6, si veda la Terza Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 7, si veda la Terza Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

Identico
*(Per le modifiche alla Tabella n. 8, si veda
la Terza Nota di Variazioni)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 9, si veda la Terza Nota di Variazioni)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. *Identico.*

(Per le modifiche alla Tabella n. 10, si veda la Terza Nota di Variazioni)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, è fissato in 229 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

*(Stato di previsione
del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

*(Stato di previsione
del Ministero della difesa
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:

- a) Esercito n. 12.183;
- b) Marina n. 3.000;
- c) Aeronautica n. 2.267.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 519;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

*(Stato di previsione
del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative)*

Identico
*(Per le modifiche alla Tabella n. 11, si
veda la Terza Nota di Variazioni)*

Art. 12.

*(Stato di previsione
del Ministero della difesa
e disposizioni relative)*

Identico
*(Per le modifiche alla Tabella n. 12, si
veda la Terza Nota di Variazioni)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- 2) Marina n. 470;
- 3) Aeronautica n. 340;
- 4) Carabinieri n. 504;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 210;
- 3) Aeronautica n. 132;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 74;
- 2) Aeronautica n. 10.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese gene-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

Art. 13.

*(Stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole
e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

*(Stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole
e forestali e disposizioni relative)*

Identico

*(Per le modifiche alla Tabella n. 13, si
veda la Terza Nota di Variazioni)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il Centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 14, si veda la Terza Nota di Variazioni)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 15, si veda la Terza Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 653.436.665.683 in termini di competenza ed in euro 673.595.043.779 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro **654.485.845.915** in termini di competenza ed in euro **674.644.224.011** in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto inte-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

grativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

(*Bilancio pluriennale*)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Bilancio pluriennale*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263);

- Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100);

- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015);

- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501);

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055);

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: **6.2.3.4** «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055);

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

**A)– Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2004**

999/ 004/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004			
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	359.933.350.000		391.557.831.462
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	24.169.600.539		262.928.014.453
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	7.454.880.923	101.284.000	654.485.845.915
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	384.102.950.539		-25.682.317.499
	409.785.268.038		
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	391.557.831.462		-61.268.669.539
	452.826.501.001		
SALDO NETTO DA FINANZIARE			
	391.557.831.462		
	101.284.000		
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		452.826.501.001	
		4.629.469.427	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE			
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO			
	448.197.031.574		-56.740.464.112
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	391.557.831.462		
	654.485.845.915		-262.928.014.453
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

999/005/1

MINISTERI	SPESE CORRENTI (MIGLIAIA DI EURO)						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.200.580	137.824.362	24.062.207	672.326	75.525.438	243.284.913	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	99.138	302.766	5.573	2	-	407.479	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	328.359	61.718.715	1.674.817	-	-	63.721.890	
GIUSTIZIA	5.172.964	2.020.741	210.726	25.910	-	7.430.341	
AFFARI ESTERI	1.019.236	1.128.675	28.471	-	-	2.176.382	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.934.597	7.515.506	3.710.819	1	-	47.160.924	
INTERNO	8.991.237	12.370.279	292.866	6.120	-	21.660.503	
AMBIENTE E TERRITORIO	100.825	304.916	5.326	-	-	411.067	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	884.908	2.044.479	31.557	7.230	-	2.968.174	
COMUNICAZIONI	82.377	123.311	5.363	-	-	211.052	
DIFESA	15.576.956	248.506	403.702	728.951	-	16.958.115	
POLITICHE AGRICOLE	580.373	166.716	6.711	3.357	-	737.157	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	918.848	530.397	108.221	-	-	1.557.467	
SALUTE	155.161	927.807	16.638	-	-	1.099.806	
TOTALE	75.025.556	227.227.177	30.563.196	1.443.898	75.525.438	409.785.268	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue. A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

999/005/2

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	18.088.606	254.868	2.629.788	20.973.262	264.258.175	201.644.426	465.902.601
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.626.995	-	-	3.626.995	3.934.474	-	3.934.474
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.476.732	-	-	1.476.732	65.198.623	-	65.198.623
GIUSTIZIA	296.187	-	-	296.187	7.726.527	-	7.726.527
AFFARI ESTERI	26.871	-	-	26.871	2.203.253	-	2.203.253
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.715.623	-	110.658	2.826.281	49.987.205	-	49.987.205
INTERNO	3.741.232	-	125.000	3.866.232	25.526.735	-	25.526.735
AMBIENTE E TERRITORIO	953.476	-	-	953.476	1.364.543	-	1.364.543
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.344.675	-	391.650	4.736.325	7.704.499	-	7.704.499
COMUNICAZIONI	160.867	-	-	160.867	371.919	-	371.919
DIFESA	2.852.935	-	-	2.852.935	19.811.050	-	19.811.050
POLITICHE AGRICOLE	303.925	-	414.268	718.193	1.455.350	-	1.455.350
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	300.701	-	323.625	624.325	2.181.792	14.919	2.196.711
SALUTE	2.552	-	-	2.552	1.102.358	-	1.102.358
TOTALE	38.791.376	254.868	3.994.988	43.041.233	452.826.501	201.659.345	654.485.846

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/006/1

ALLEGATO A/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2004 (MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL' AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIA LE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	400.400.648	2.358.371	1.602.749	32.175.296	269.071	1.584.973	10.454.755	6.301.477	30.987	10.724.272	465.902.599
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.571	<<	<<	3.932.903	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.934.474
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	133.559	<<	<<	9.989.383	<<	<<	<<	<<	<<	55.075.681	65.198.623
GIUSTIZIA	72.224	<<	7.627.722	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.581	7.726.527
AFFARI ESTERI	1.863.857	203.596	<<	31.637	<<	<<	<<	4.098	100.066	<<	2.203.254
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.069.607	<<	<<	199.034	<<	<<	<<	<<	47.710.567	7.996	49.987.204
INTERNO	15.878.836	50.000	9.242.602	<<	<<	<<	<<	36.190	<<	319.107	25.526.735
AMBIENTE E TERRITORIO	774.637	5.317	<<	<<	555.384	29.205	<<	<<	<<	<<	1.364.543
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.006.988	86.987	366.894	4.956.987	300.801	923.639	<<	53.866	98	8.238	7.704.498
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	118.183	5.320	<<	<<	247.547	869	<<	371.919
DIFESA	616.309	16.033.200	2.297.775	64.049	8.363	15.369	10.204	8.363	<<	757.416	19.811.048
POLITICHE AGRICOLE	2.927	170.163	177.761	992.677	111.629	<<	193	<<	<<	<<	1.455.350
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	129.733	<<	<<	2.066.826	<<	152	2.196.711
SALUTE	<<	4	<<	18	5.286	<<	1.059.627	<<	<<	37.423	1.102.358
TOTALE	422.821.163	18.907.638	21.315.503	52.460.167	1.385.567	2.553.186	11.524.779	8.718.367	47.842.587	66.956.866	654.485.843

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/008/1
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2004
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	15.259.548	3.185.428	238.499	80.565.062	2.481.863	3.305.457
ATTIVITA' PRODUTTIVE	77.987	25.792	4.740	239.963	2.044	34.968
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	273.753	70.630	16.121	61.424.183	235.823	44.175
GIUSTIZIA	4.615.981	1.115.992	287.789	233.955	345.549	823.000
AFFARI ESTERI	827.368	223.966	15.882	23.334	72.881	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.979.312	882.845	2.127.105	7.223.134	1.041	651.623
INTERNO	7.027.596	1.706.837	475.448	12.124.278	162.152	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	47.430	198.375	2.479	128.190	-	25.231
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	736.726	245.059	45.386	1.012.628	1	908.961
COMUNICAZIONI	68.636	24.380	4.068	-	-	107.679
DIFESA	12.339.875	3.572.034	725.477	45.882	2.846	-
POLITICHE AGRICOLE	500.630	39.576	32.959	57.025	289	105.813
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	851.573	117.336	49.471	339.557	83.742	104.338
SALUTE	85.599	138.981	5.490	500.749	336.334	-
TOTALE	78.692.014	11.547.231	4.030.916	163.917.940	3.724.565	6.121.574

999/008/ 2
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2004
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	367.258	14.750.000	74.880.773	39.086.480	794.617	8.359.928	243.284.913
ATTIVITA' PRODUTTIVE	21.945	-	-	-	-	40	407.479
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.657.206	63.721.891
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	7.132	7.430.340
AFFARI ESTERI	1.008.668	-	-	-	-	4.284	2.176.383
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.708	-	-	-	-	293.156	47.160.924
INTERNO	7.857	-	-	65.231	-	80.774	21.660.502
AMBIENTE E TERRITORIO	9.353	-	-	-	-	8	411.066
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.223	-	200	13.869	-	4.118	2.968.173
COMUNICAZIONI	5.934	-	-	310	-	45	211.052
DIFESA	113.193	-	4.378	104.990	-	49.440	16.958.115
POLITICHE AGRICOLE	565	-	-	-	-	300	737.157
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	11.210	2	-	237	1.557.466
SALUTE	19.666	-	-	-	-	12.987	1.099.806
TOTALE	1.558.370	14.750.000	74.889.503	39.280.882	794.617	10.469.655	409.785.267

999/008/ 3

Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2004 (MIGLIAIA DI EURO)								
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	485.798	7.069.519	1.223.597	10.000	33.988	7.668.059	4.482.302	20.973
ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.595	284.919	3.215.481	-	-	-	-	3.527
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16.467	1.430.265	30.000	-	-	-	-	1.477
GIUSTIZIA	296.187	-	-	-	-	-	-	296
AFFARI ESTERI	22.429	-	-	-	4.442	-	-	27
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	117.356	2.336.724	128.606	-	120.012	-	125.583	2.826
INTERNO	711.437	3.154.279	-	516	-	-	-	3.866
AMBIENTE E TERRITORIO	45.558	907.918	-	-	-	-	-	953
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	963.615	1.469.739	1.860.674	16.113	-	404.650	21.534	4.736
COMUNICAZIONI	12.603	-	140.000	-	-	8.264	-	161
DIFESA	2.824.221	33	-	70	28.612	-	-	2.853
POLITICHE AGRICOLE	53.720	521.315	143.158	-	-	-	-	718
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	345.357	169.603	97.386	11.263	150	516	50	624
SALUTE	2.552	-	-	-	-	-	-	3
TOTALE	5.923.895	17.344.314	6.836.902	37.962	187.204	8.081.489	4.628.469	43.041.235

**B)– Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa per
l'anno finanziario 2004**

999/010/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	346.651.500.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	23.328.060.108
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	17.454.880.923
TOTALE ENTRATE FINALI	377.435.441.031
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	297.208.782.980
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	674.644.224.011
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	369.980.560.108
SPESE CORRENTI (-)	423.440.109.145
RISPARMIO PUBBLICO	377.435.441.031
ENTRATE FINALI	472.984.879.097
SPESE FINALI (-)	-53.459.549.037
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-95.549.438.066
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	377.435.441.031
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	101.264.000
SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	472.984.879.097
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	4.636.989.040
INDEBITAMENTO NETTO	
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	377.435.441.031
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	674.644.224.011
	-297.208.782.980

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.217.667	138.641.020	34.062.207	674.826	75.525.438	254.121.158	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	99.182	305.493	5.573	2	-	410.250	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	334.943	63.284.298	1.683.435	-	-	65.302.676	
GIUSTIZIA	5.232.316	2.026.647	210.726	25.910	-	7.495.799	
AFFARI ESTERI	1.019.236	1.128.675	28.471	-	-	2.176.382	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.942.817	8.394.334	3.711.358	1	-	48.048.510	
INTERNO	8.994.642	12.373.417	292.866	6.120	-	21.667.045	
AMBIENTE E TERRITORIO	104.320	313.156	5.326	-	-	422.802	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	889.085	2.044.550	31.557	7.230	-	2.972.422	
COMUNICAZIONI	82.650	123.311	5.363	-	-	211.324	
DIFESA	15.576.956	248.506	403.702	728.951	-	16.958.115	
POLITICHE AGRICOLE	567.476	306.046	6.711	3.357	-	883.590	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	933.420	530.611	108.221	-	-	1.572.252	
SALUTE	164.952	1.015.992	16.838	-	-	1.197.782	
Totale	75.159.662	230.736.256	40.572.354	1.446.397	75.525.438	423.440.107	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	18.133.448	255	2.629.788	21.016.104	275.139.262	201.644.426	476.783.688
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.047.437	-	-	4.047.437	4.457.667	-	4.457.667
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2.800.599	-	-	2.800.599	68.103.275	-	68.103.275
GIUSTIZIA	409.484	-	-	409.484	7.905.283	-	7.905.283
AFFARI ESTERI	26.871	-	-	26.871	2.203.253	-	2.203.253
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.704.860	-	110.658	3.815.518	51.864.028	-	51.864.028
INTERNO	3.835.913	-	125.000	3.960.913	25.627.958	-	25.627.958
AMBIENTE E TERRITORIO	1.575.554	-	1.240	1.576.794	1.999.596	-	1.999.596
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.147.786	-	460.535	5.608.321	8.580.743	-	8.580.743
COMUNICAZIONI	269.867	-	-	269.867	481.191	-	481.191
DIFESA	2.852.935	-	-	2.852.935	19.811.050	-	19.811.050
POLITICHE AGRICOLE	1.245.965	-	414.268	1.660.233	2.543.823	-	2.543.823
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	709.546	-	323.625	1.033.171	2.605.423	14.919	2.620.342
SALUTE	464.523	-	-	464.523	1.662.305	-	1.662.305
Totale	45.224.768	254.868	4.065.114	49.544.770	472.984.877	201.659.345	674.644.222

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 014/ 1

ALLEGATO B/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2004											
(MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	410.518.862	2.358.512	1.603.620	32.172.771	<<	1.584.973	<<	6.301.477	30.987	10.728.350	476.783.688
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.571	<<	<<	4.456.116	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.457.687
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	146.883	<<	<<	11.790.527	<<	<<	<<	<<	<<	56.165.865	68.103.275
GIUSTIZIA	72.224	<<	7.806.478	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.581	7.905.283
AFFARI ESTERI	1.863.857	203.596	<<	31.637	<<	<<	<<	4.098	100.066	<<	2.203.254
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.379.102	<<	<<	733.051	<<	<<	<<	<<	48.743.800	8.075	51.864.028
INTERNO	15.887.072	54.315	9.328.802	<<	<<	<<	<<	36.390	<<	321.380	25.627.959
AMBIENTE E TERRITORIO	798.876	104.971	<<	<<	<<	32.531	<<	<<	<<	<<	1.999.595
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.129.415	137.374	457.998	5.376.202	<<	1.009.490	<<	69.740	4.408	79.276	8.580.743
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	120.394	<<	<<	<<	345.599	869	<<	481.192
DIFESA	616.309	16.033.200	2.297.775	64.049	<<	15.369	<<	8.363	<<	757.416	19.811.048
POLITICHE AGRICOLE	3.119	232.822	181.448	2.010.086	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.543.824
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.487.061	<<	152	2.620.343
SALUTE	<<	4	<<	18	<<	<<	<<	<<	<<	37.423	1.662.304
TOTALE	433.417.290	19.124.794	21.676.121	56.754.851	<<	2.642.363	<<	9.252.728	48.860.130	68.124.518	674.644.223

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/016/1

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2004 (MIGLIAIA DI EURO)							ALLEGATO B/2
MINISTERI	REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	15.271.801	3.195.428	238.501	81.331.141	2.482.068	3.306.099	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	78.031	25.792	4.740	239.963	4.771	34.968	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	282.743	75.510	16.121	62.948.864	275.622	48.606	
GIUSTIZIA	4.670.846	1.117.592	287.789	237.316	348.294	823.000	
AFFARI ESTERI	827.368	223.966	15.882	23.334	72.881	<<	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	35.979.678	891.311	2.127.105	8.101.259	1.670	651.623	
INTERNO	7.029.096	1.711.780	475.448	12.124.278	162.252	10.329	
AMBIENTE E TERRITORIO	47.467	202.111	2.479	135.628	<<	25.245	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	740.054	245.566	45.277	1.012.772	501	909.030	
COMUNICAZIONI	68.844	24.380	4.133	<<	<<	107.679	
DIFESA	12.339.875	3.572.034	725.477	45.882	2.846	<<	
POLITICHE AGRICOLE	505.305	41.984	32.959	58.507	486	243.356	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	859.406	124.076	49.471	339.557	83.956	104.338	
SALUTE	85.609	155.155	5.490	582.522	336.334	<<	
TOTALE	78.786.123	11.606.685	4.030.872	167.179.023	3.771.681	6.264.273	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 016/ 2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2004
(MIGLIAIA DI EURO)

ALLEGATO B/2

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	369.324	14.750.000	74.860.773	39.141.480	794.617	18.359.928	254.121.158
ATTIVITA' PRODUTTIVE	21.945	<<	<<	<<	<<	40	410.250
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	4	<<	<<	1.657.206	65.302.676
GIUSTIZIA	<<	<<	3.307	<<	<<	7.655	7.495.799
AFFARI ESTERI	1.008.668	<<	<<	<<	<<	4.284	2.176.382
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.708	<<	<<	<<	<<	293.156	48.048.510
INTERNO	7.857	<<	<<	65.231	<<	80.774	21.667.045
AMBIENTE E TERRITORIO	9.353	<<	<<	<<	<<	518	422.802
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.223	<<	<<	13.881	<<	4.118	2.972.422
COMUNICAZIONI	5.934	<<	<<	310	<<	45	211.325
DIFESA	113.193	<<	4.378	104.990	<<	49.440	16.958.115
POLITICHE AGRICOLE	594	<<	<<	<<	<<	400	883.590
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	11.210	2	<<	237	1.572.253
SALUTE	19.666	<<	19	<<	<<	12.987	1.197.781
TOTALE	1.560.464	14.750.000	74.899.692	39.325.894	794.617	20.470.786	423.440.109

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/016/3

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2004 (MIGLIAIA DI EURO)								ALLEGATO B/2	
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	489.195	7.100.964	1.223.597	10.000	43.988	7.668.059	4.482.302	21.018.105	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	31.669	289.942	3.718.307	<<	<<	<<	7.520	4.047.437	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	21.420	2.655.683	123.496	<<	<<	<<	<<	2.800.599	
GIUSTIZIA	409.484	<<	<<	<<	<<	<<	<<	409.484	
AFFARI ESTERI	22.429	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	26.871	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	121.189	2.590.712	868.021	<<	120.012	<<	125.583	3.815.518	
INTERNO	806.118	3.154.279	<<	516	<<	<<	<<	3.960.913	
AMBIENTE E TERRITORIO	363.846	1.203.817	7.891	<<	<<	1.240	<<	1.576.793	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.235.751	1.827.042	2.035.017	13.943	<<	475.035	21.534	5.608.321	
COMUNICAZIONI	21.603	<<	240.000	<<	<<	8.264	<<	269.867	
DIFESA	2.824.221	33	<<	70	28.612	<<	<<	2.852.935	
POLITICHE AGRICOLE	425.662	844.418	389.953	<<	<<	200	<<	1.660.232	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	629.951	208.763	114.086	79.654	150	516	50	1.033.171	
SALUTE	5.577	458.946	<<	<<	<<	<<	<<	464.523	
TOTALE	7.408.116	20.334.599	8.710.367	104.183	197.203	8.153.313	4.636.989	49.544.770	

**C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2004 – 2006
(a legislazione vigente)**

999/018/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004-2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C		
		2004	2005	2006
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		359.933.350	372.314.510	389.596.330
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		24.169.601	25.070.983	25.553.775
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		7.454.881	1.892.695	1.834.519
TOTALE ENTRATE FINALI		391.557.831	399.278.188	416.984.624
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		409.785.268	409.058.808	411.911.609
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		43.041.233	46.454.231	50.022.980
TOTALE SPESE FINALI		452.826.501	455.513.039	461.934.589
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		201.659.345	269.802.904	269.105.556
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		654.485.846	725.315.943	731.040.145
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO		-25.682.317	-11.673.315	3.238.496
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-61.268.670	-56.234.851	-44.949.965
INDEBITAMENTO NETTO		-56.740.464	-52.499.139	-39.680.476
RICORSO AL MERCATO		-262.928.014	-326.037.756	-314.055.521

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 020/ 1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MIGLIAIA DI EURO)

ALLEGATO C/1

	2004	2005	2006
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	184.407.050	187.364.510	195.985.430
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	129.413.030	134.985.180	142.223.280
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	27.100.770	29.475.820	30.307.820
CATEGORIA IV - MONOPOLI	9.112.000	9.306.000	9.496.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	9.900.500	11.183.000	11.583.800
TOTALE	359.933.350	372.314.510	389.596.330
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	618.124	618.124	618.125
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.543.419	7.478.832	7.578.485
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	441.913	422.766	432.766
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.425.823	2.425.823	2.425.823
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.333.799	2.506.459	2.400.844
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.809.203	9.521.659	9.950.410
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.997.321	2.097.321	2.147.321
TOTALE	24.169.601	25.070.983	25.553.775
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	6.559.000	1.007.747	1.007.747
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	794.617	783.684	800.508
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	101.264	101.264	26.264
TOTALE	7.454.881	1.892.695	1.834.519
TOTALE ENTRATE FINALI	391.557.831	399.278.188	416.984.624

999/022/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004 - 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2004		
	2005		
	2006		
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	78.692.013	80.533.635	80.742.245
CONSUMI INTERMEDI	11.547.231	10.996.947	10.975.413
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.030.916	4.036.701	4.043.953
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163.917.942	163.470.123	164.982.365
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.724.567	3.680.404	3.400.706
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	6.121.575	5.062.722	4.269.015
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.558.370	1.558.141	1.553.186
RISORSE PROPRIE CEE	14.750.000	15.600.000	16.250.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	74.897.503	72.949.130	73.300.101
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	39.280.882	40.389.281	41.587.589
AMMORTAMENTI	794.617	802.684	812.684
ALTRE USCITE CORRENTI	10.469.654	9.979.038	9.994.353
TOTALE	409.785.268	409.068.808	411.911.609

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 022/ 2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004 - 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2004		
	2005		
	2006		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.923.895	6.029.676	5.721.154
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.344.313	16.244.231	21.372.687
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	6.836.901	9.107.211	5.336.429
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	37.962	24.566	24.392
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	187.203	187.053	178.889
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.081.489	11.024.518	12.103.675
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.629.469	3.896.976	5.285.753
TOTALE	43.041.233	46.454.231	50.022.980
TOTALE SPESE FINALI	452.826.501	455.513.039	461.934.589

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004 - 2006 LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (Migliaia di Euro)			
MINISTERI	2004	2005	2006
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	64.674	85.830	73.716
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.374	3.280	3.316
MINISTERO DEL LAVORO	529.558	770.841	771.048
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	40.869	38.480	41.519
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	193.656	167.489	175.861
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.000	11.500	11.500
MINISTERO DELL'INTERNO	35.623	54.706	55.273
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	3.293	2.793	7.693
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	372	58.756	87.558
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	4.578	658	672
MINISTERO DELLA DIFESA	12.427	405.082	406.568
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	41.087	39.736	40.242
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	600	1.600	3.100
MINISTERO DELLA SALUTE	146.025	141.389	148.950
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO	1.079.136	1.782.140	1.827.016
TOTALE TABELLA A	1.079.136	1.782.140	1.827.016

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2004 - 2006 LEGISLAZIONE VICENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (Migliaia di Euro)		ALLEGATO C/3		
		2004	2005	2006
MINISTERI				
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		541.919	1.051.120	1.116.120
DI CUI: LIMITE DI IMPEGNO				
2004				
2005				
2006				
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		32.750	32.750	15.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		4.100	4.100	
MINISTERO DELL'INTERNO		17.800	4.500	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		75.550	72.050	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		80.048	146.368	57.758
DI CUI: LIMITE DI IMPEGNO				
2004				
2005				
2006				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		1.500	1.500	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		79.059	83.884	59.155
MINISTERO DELLA SALUTE		23.400	7.900	
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO		856.126	1.404.172	1.248.033
TOTALE TABELLA B		856.126	1.404.172	1.248.033

**D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2004 - 2006
delle Aziende autonome**

999/054/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2004 - 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2004	2005	2006
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.280.422	1.399.965	1.535.423
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.500	1.500	1.500
TOTALE	1.281.922	1.401.465	1.536.923
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.281.922	1.401.465	1.536.923
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.233.080	1.350.402	1.481.490
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.615	47.500	51.500
TOTALE	1.278.695	1.397.902	1.532.990
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE			
	3.227	3.563	3.933
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.281.922	1.401.465	1.536.923
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	48.842	51.063	55.433
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.227	3.563	3.933
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2004 - 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2004	2005	2006
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.108.730	1.233.750	1.365.120
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	30.642	30.692	30.742
CATEGORIA III - REDDITI	106.050	100.523	104.561
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	35.000	35.000	35.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.280.422	1.399.965	1.535.423
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.500	1.500	1.500
TOTALE TITOLO II	1.500	1.500	1.500
TOTALE	1.281.922	1.401.465	1.536.923

999/058/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2004 - 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2004	2005	2006
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.256	82.183	85.183
CONSUMI INTERMEDI	881.136	974.306	1.067.033
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	196.815	225.555	258.615
TRAFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.858	19.678	22.349
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	9.515	9.180	8.809
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	38.000	38.000	38.000
AMMORTAMENTI	1.500	1.500	1.500
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.233.080	1.350.402	1.481.490
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.615	47.500	51.500
TOTALE TITOLO II	45.615	47.500	51.500
TOTALE	1.278.695	1.397.902	1.532.990

**E)– Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2004 – 2006**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2004-2006							
(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
(in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2002	LB 2003	Assestato 2003 aggiornato	2004	2005	2006	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	331,5 26,3	342,3 26,3	334,4 25,7	336,3 24,9	346,5 24,6	358,0 24,4	2,6
Altre Entrate	40,9 3,3	30,1 2,3	28,5 2,2	31,6 2,3	29,0 2,1	29,0 2,0	8,8
ENTRATE FINALI	372,4	372,4	362,9	367,9	375,5	387,0	3,0
<i>In % sul PIL</i>	29,6	28,6	27,9	27,2	26,7	26,4	
Spese correnti netto interessi	201,3	288,9	290,5	304,0	304,0	304,0	0,9
<i>In % sul PIL</i>	22,4	22,2	22,3	22,5	21,6	20,7	
Interessi	76,6	78,6	76,2	74,9	74,0	74,0	-1,5
<i>In % sul PIL</i>	6,1	6,0	5,9	5,5	5,3	5,0	
Spese in conto capitale	49,8	52,6	52,3	42,9	45,0	47,0	3,4
<i>In % sul PIL</i>	4,0	4,0	4,0	3,2	3,2	3,2	
SPESE FINALI	407,7	420,2	419,0	421,8	423,0	425,0	0,7
<i>In % sul PIL</i>	32,4	32,3	32,2	31,2	30,1	29,0	
RISPARMIO PUBBLICO	11,3	-1,4	-10,0	-18,5	-3,5	8,0	
<i>In % sul PIL</i>	0,9	-0,1	-0,8	-1,4	-0,2	0,5	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-35,4	-47,8	-56,0	-53,9	-47,5	-38,0	
<i>In % sul PIL</i>	-2,8	-3,7	-4,3	-4,0	-3,4	-2,6	
AVANZO PRIMARIO	41,2	30,9	20,2	21,0	26,5	36,0	
<i>In % sul PIL</i>	3,3	2,4	1,6	1,6	1,9	2,5	
SALDO DI BILANCIO	-29,0	-42,5	-50,7	-45,9	-39,6	-29,6	
<i>In % sul PIL</i>	-2,3	-3,3	-3,9	-3,4	-2,8	-2,0	
PIL ai prezzi di mercato	1.258,4	1.300,2	1.300,2	1.352,5	1.407,4	1.466,9	

Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2513), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 2513-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 2513-ter) e della Terza Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 2513-quater).

